



REPUBBLICA ITALIANA 194/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **61746/PC** del registro di segreteria, proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via **Ciro il Grande** n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T; pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec:

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione in giudizio e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

– *appellante;*

contro

omissis (c.f. *omissis*), nata ad *omissis* il *omissis*, elettivamente domiciliata in *omissis*, Via *omissis*, n. *omissis* presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria Damizia (c.f. DMZMRS60R63I660K), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio, al seguente indirizzo p.e.c.: mariarosariadamizia@ordineavvocati roma.org

appellata;

per l'annullamento

della sentenza Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 222/2024, depositata il 14 maggio 2024 e notificata in data 17 maggio 2024;

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 2 ottobre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza, dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore, cons. Donatella Scandurra, l'avv. Giuseppina Giannico in rappresentanza dell'Inps e l'avv. Maria Rosaria Damizia per l'appellata.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 222/2024 la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, accoglieva il ricorso proposto da *omissis*, assistente amministrativo- personale

ATA comparto scuola, riconoscendole il diritto al riscatto del congedo parentale, per ogni figlio dato alla luce fuori dal rapporto di lavoro con parto gemellare del 22 luglio 1977; condannava l'Inps al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese ed onorari di causa, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

La liquidazione della pensione anticipata restava condizionata al pagamento dell'onere di riscatto, al requisito della cessazione dal servizio entro il 31 agosto, come previsto dall'ordinamento scolastico e al possesso dei requisiti anche anagrafici, previsti dall'art. 14 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26.

Con atto di appello, notificato in data 12/07/2024, l'Inps con un unico motivo di gravame lamentava “*Violazione degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*”, osservando che il riconoscimento del diritto al riscatto del congedo parentale, per ogni figlio dato alla luce fuori dal rapporto di lavoro è stata introdotta solo con il d.lgs. n. 151 del 2001.

Nel merito, l'Istituto assumeva che la tutela attribuita alla inoccupata per il parto avvenuto al di fuori di un rapporto di lavoro non poteva essere più ampia di quella che all'epoca poteva godere una donna lavoratrice.

Sulla base di un indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione, riconducibile alla sentenza n. 15081 del 2008, l'Inps sosteneva che per stabilire se sussiste il diritto al riscatto del congedo parentale, occorre avere riguardo innanzitutto alla condizione della lavoratrice al momento della domanda per poi stabilire se all'epoca del parto fuori dal rapporto di lavoro esisteva la tutela rivendicata per la donna che, viceversa, a quel tempo lavorava. Solo in questo

caso il medesimo beneficio può essere riconosciuto alla donna che al momento del parto non lavorava.

Si costituiva l'appellata, assumendo che il diritto al riscatto deve essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell'evento (nascita), avuto piuttosto riguardo alle norme vigenti al momento della domanda. In conclusione, chiedeva il rigetto dell'appello. Il tutto con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite.

All'odierna udienza, le parti insistevano per le conclusioni in atti. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La questione all'esame attiene alla possibilità che a una donna inoccupata al momento del parto possa essere riconosciuto il diritto a ottenere il riscatto a titolo oneroso dei periodi di congedo parentale per ogni figlio nato.

Il giudice di primo grado ha riconosciuto all'odierna appellata tale diritto.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'Inps, sostenendo che tale diritto non può essere riconosciuto, nel caso di specie, alla *omissis*, lavoratrice, dipendente ministeriale al momento della domanda di riscatto, ed inoccupata al tempo del parto gemellare, avvenuto in data 22 luglio 1977, nella stessa misura che, a quel tempo, era riconosciuto alla lavoratrice.

Nel merito, l'appello dell'Inps è fondato.

Nella fattispecie, la normativa di riferimento va individuata negli artt. 32 e 35 del d.lgs. 26/03/2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

L'art. 32 del TU prevede – testualmente – in capo a ciascun genitore il diritto “*per ogni bambino*” di astenersi dal lavoro secondo le modalità ivi stabilite; l'art. 35 stabilisce le modalità di riscatto dei periodi di congedo parentale nella misura massima di cinque anni.

Lo stesso Inps ammette che il diritto a riscatto dei periodi di congedo parentale, in capo a una donna inoccupata, può essere stato esteso anche agli eventi (nascita o adozione), che si siano verificati in data antecedente all'entrata in vigore del TU, a condizione, tuttavia, con motivazioni ampiamente condivise da questo Collegio, che tale diritto sia riconosciuto nella stessa misura nella quale a quel tempo era riconosciuto alla lavoratrice il periodo di congedo parentale.

Ebbene, a luglio 1977 la madre dipendente del Ministero che avesse partorito due gemelli, non avrebbe avuto diritto a più di sei mesi di congedo parentale.

In questi termini, l'atto di appello dell'Inps merita di essere accolto.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate per l'assoluta novità delle questioni esaminate.

Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello promosso dall'**INPS**, iscritto al **n. 61746** del registro di segreteria.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 2 ottobre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Donatella SCANDURRA

IL PRESIDENTE

f.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28/11/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI